

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Modifica della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 riguardante il “Servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per gli adempimenti di chiusura della programmazione 2014-2020 e di avvio della programmazione 2021-2027”. CIG 8357769928,” CUP J11G19000370009

Con la Deliberazione n. 40-9089 del 27/5/2019 la Giunta regionale ho fornito gli indirizzi per l’acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nell’ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo, stimando il relativo importo in € 2.503.381,44, in considerazione del fatto che la corretta attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali riveste un’importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo e che risulta fondamentale poter disporre di tutti gli strumenti utili a migliorare l’utilizzo dei fondi strutturali e ad assicurare efficacia ed efficienza nella corretta chiusura della Programmazione 2014-2020 nonché nell’avvio della programmazione FSE 2021-2027.

La predetta Deliberazione la Giunta regionale ha, tra l’altro, dato mandato alla Direzione competente di:

- avviare le procedure per l’individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l’incarico di svolgere il servizio di “Assistenza tecnica nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per l’avvio della programmazione 2021-2027”;
- definire i contenuti del servizio e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e degli indirizzi riportati nella menzionata deliberazione;
- finalizzare le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione alla promozione dei processi di apprendimento, al fine di evitare la deresponsabilizzazione organizzativa e di promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- rivolgere le attività di Assistenza tecnica al supporto dell’Autorità di Gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, favorendo l’efficienza e l’efficacia degli adempimenti di chiusura della Programmazione 2014-2020 e gli adempimenti di avvio della Programmazione 2021-2027;
- destinare la somma di € 2.503.381,44 o.f.i di risorse del Programma Operativo FSE 2014-2020, Asse V “Assistenza tecnica” per l’acquisizione del servizio di Assistenza tecnica sopra menzionato;
- destinare la somma di € 600,00 per far fronte alla spesa relativa al versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto

dalla Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 “**Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019**”;

- stabilire che sia attribuito ad un unico soggetto, singolo o associato, munito di idonei requisiti tecnico-professionali e adeguatamente strutturato, da individuarsi in base ad una procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di Assistenza tecnica che possano a priori essere adeguatamente descritte e inserite in un capitolato d’oneri;
- stimare la durata del servizio in 24 mesi a decorrere dalla firma del contratto; tale termine è finalizzato a garantire che il servizio di Assistenza tecnica fornisca l’azione di supporto richiesta senza soluzione di continuità.

Con la Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 questa direzione ha proceduto, tra l’altro,:

- all’indizione di una procedura di gara avente ad oggetto l’acquisto di 5.208 giornate/uomo di consulenza per la realizzazione del servizio di “Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per l’avvio della programmazione 2021-2027”, della durata di 24 mesi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
- a stabilire i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale che dovranno essere posseduti dagli operatori economici partecipanti;
- a individuare quale importo contrattuale complessivo, posto a base di gara, la somma di € 2.051.952,00, esclusa IVA per € 451.429,44 (€ 2.503.381,44 IVA compresa) ed € 600,00 per il contributo che la stazione appaltante deve erogare a favore di ANAC;
- a riservare all’Amministrazione la facoltà di procedere con un’eventuale proroga tecnica del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e comunque non superiore a 6 mesi;
- ad approvare, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs.50/2016, il progetto relativo al servizio contenente: a) la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto;
- a dare atto dell’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) n. 8149756F64, tramite il sistema SIMOG dell’ANAC, che dovrà essere riportato nel bando di gara e negli strumenti di pagamento.

In data 13 marzo 2020 si è proceduto ad annullare il CIG n. 8149756F64, non ancora perfezionato, in quanto in scadenza per il decorrere dei 90 giorni previsti dalla Delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017, recante “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*”, prima che operasse la cancellazione d’ufficio con la conseguente applicazione in capo al RUP della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A partire dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati assunti a livello nazionale e regionali numerose disposizioni normativa e provvedimenti in materia, che hanno significativamente modificato il contesto normativo di riferimento.

Anche l’Unione europea in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è intervenuta con:

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

- numerose Comunicazioni e Decisioni in risposta all'epidemia di COVID-19 tra le quali si segnala la Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, la Comunicazione della Commissione 3 aprile 2020 con la quale la Commissione estende il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia e la recentissima Comunicazione della Commissione 27 maggio 2020 avente ad oggetto “Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione”;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, COM(2020) 451 final del 28.5.2020.

La stessa emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cambiato radicalmente il contesto socio-economico in cui opera il POR Piemonte Fondo sociale europeo per la programmazione 2014-2020 e che necessariamente deve condizionare la programmazione 2021-2027.

L'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile 2020 - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 e gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente. Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

-Valutati i radicali mutamenti del contesto normativo e socio-economico di riferimento risulta necessario modificare la Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 riguardante il “*Servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per gli adempimenti di chiusura della programmazione 2014-2020 e di avvio della programmazione 2021-2027*” al fine di dare più flessibilità al servizio di Assistenza tecnica, ritenuto essenziale per un'efficace ed efficiente attuazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FSE 2021-2027, ancora di più in questo periodo così complesso e articolato i cui effetti si protrarranno per diversi anni.

Considerato in particolare opportuno prevedere, in aggiunta all'opzione di proroga tecnica della durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di mesi sei, per l'importo massimo di € 512.988,00, la seguente ulteriore opzione:

- la facoltà di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisizione di servizi analoghi ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di €2.501.952,00 esclusa IVA e per una durata massima di 24 mesi, ciò al fine di garantire un supporto tecnico completo, strutturato e metodologicamente avanzato attraverso competenze specialistiche e professionalità nella quantità necessaria a poter svolgere correttamente tutti i compiti posti in capo all'Autorità di Gestione del POR FSE per la chiusura della programmazione 2014-2020 e l'avvio della programmazione 2021-2027, nonché per la sua ottimale prosecuzione, assicurando continuità al servizio.

Ritenuto necessario modificare il progetto relativo al sopra citato servizio, approvato ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs.50/2016, allegato A) della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019,

stabilendo:

- di sostituire l'ultimo periodo del punto "d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio" del predetto progetto di servizio con il seguente:

"Ai sensi dell'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-legge fino al 31 dicembre 2020."

- di aggiungere in coda all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del citato progetto di servizio, i seguenti riferimenti normativi:

"- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);

- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- Comunicazioni e Decisioni emanate in risposta all'epidemia di COVID-19 tra le quali si segnala la Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Comunicazione della Commissione 3 aprile 2020 per l'estensione del quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia e la recentissima Comunicazione della Commissione 27 maggio 2020 recante "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione";

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, COM(2020) 451 final del 28.5.2020."

- di sostituire l'art. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del citato progetto di servizio, con il seguente:

"Art. 6

IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI

L'importo contrattuale è pari a € 2.051.952,00, oltre I.V.A. al 22% per € 451.429,44, e così per complessivi € 2.503.381,44 o.f.c.

Il servizio deve prevedere l'erogazione di n.5.208 giornate/uomo.

Come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati, nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Il Committente erogherà l'importo da contratto con le modalità e secondo la tempistica di cui al successivo art. 8.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del contratto in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.

La Regione Piemonte si riserva inoltre di attivare l'opzione di proroga tecnica della durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per la durata massima di mesi sei, per l'importo massimo di € 512.988,00.

Al fine di dare continuità con tempestività al servizio di Assistenza tecnica di cui trattasi per la prosecuzione della programmazione FSE 2021-2027, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di attivare entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per acquisire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un importo massimo di € 2.051.952,00 esclusa IVA e per una durata massima di 24 mesi, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara di cui al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che le caratteristiche tecniche e professionali in particolare del gruppo di lavoro possano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla stazione appaltante. L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito un prospetto relativo all'appalto con indicato l'importo a base di gara e tutte le eventuali opzioni e rinnovi previsti:

	Importi in Euro o.f.e.
Base di gara	2.051.952,00
Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016	512.988,00
Eventuale ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5, D.Lgs.50/2016	2.051.952,00
Valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs.50/2016	4.616.892,00

Gli importi indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.”.

Valutato, inoltre, opportuno modificare la soglia di sbarramento indicata all'art. 13.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del progetto di servizio, riducendola da 50 a 40 punti, al fine di favorire la massima partecipazione, sostituendo il secondo periodo dell'art. 13.1 del predetto capitolato con il seguente:

“La stazione appaltante escluderà dalla procedura di gara le offerte che riporteranno un punteggio inferiore a 40 punti (c.d. soglia di sbarramento; Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424

del 2 maggio 2018, punto “III. LA PONDERAZIONE”, pagina 10).”.

Ritenuto inoltre:

- di sostituire la prima parte dell’art. 13.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del progetto di servizio, con la seguente, al fine di rendere i contenuti coerenti con le modifiche sopra indicate:

“L’importo a base di gara è di € 2.051.952,22 (più IVA al 22% di € 451.429,44, per complessivi € 2.503.381,44). Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, in aumento. Nell’offerta economica i concorrenti indicano il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio che prevede l’erogazione di n. 5.208 giornate/uomo. Il punteggio per l’offerta economica è attribuito sulla base della formula indicata nel paragrafo seguente.”;

- di eliminare l’art. 11 dello schema di contratto, punto f) del progetto di servizio, in quanto mera ripetizione dell’art. 9, e di modificare di conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Dato atto che i fabbisogni sopra esposti sono inoltre coerenti con quanto indicato nel “Piano di rafforzamento amministrativo per la gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per la Programmazione 2014-2020”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2014, n. 1-776, che evidenzia come l’utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica sia fondamentale sia in fase di chiusura della programmazione 2014-2020, che in fase dell’avvio della programmazione 2021-2027, tenuto altresì conto, sia della complessità normativa della programmazione 2014-2020, che della incertezza normativa della programmazione 2021-2027.

Ritenuto necessario, inoltre, acquisire un nuovo CIG tramite il sistema SIMOG dell’ANAC che dovrà essere riportato nel bando di gara e negli strumenti di pagamento ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Dato atto che per il predetto servizio è stato, pertanto, acquisito il nuovo Codice CIG **8357769928** a cui è stato associato il codice CUP J11G19000370009.

Dato atto che non è più necessario prevedere la spesa di € 600,00 per il contributo che la stazione appaltante deve erogare a favore di ANAC, in applicazione dell’art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020 e che si procederà con successivo provvedimento ad annullare l’impegno relativo a tale somma sul Bilancio 2019-2021, annualità 2021.

Verificato che alla data attuale non sono presenti convenzioni-quadro o accordi-quadro CONSIP riguardanti i servizi oggetto di affidamento relativi a un servizio di Assistenza tecnica finalizzato oltre che agli adempimenti relativi alla chiusura della programmazione 2014-2020, anche l’avvio della programmazione 2021-2027.

Ritenuto di confermare per quanto riguarda tutti gli altri contenuti quanto previsto dalla Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 e relativi allegati, a cui si rinvia per quanto non modificato dalla presente determinazione.

Dato atto che gli oneri economici per l’acquisto del servizio di cui trattasi per complessivi € 2.503.381,44 (importo a base di gara € 2.051.952,00 oltre IVA per € 451.429,44) sono stati già assunti con Determinazione n. 1889 del 23.12.2019 e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura di gara di cui trattasi è il Dott. Artuto, Faggio Direttore della Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, in conformità con gli indirizzi stabiliti con la D.G.R. n. 40-9089 del 27/5/2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in applicazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti;
- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 422";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

1-Di modificare il progetto relativo al servizio di “*Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per gli adempimenti di chiusura della programmazione 2014-2020 e di avvio della programmazione 2021-2027*”, allegato A) della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019, sostituendolo con il documento allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

2-Di dare atto che:

- per il predetto servizio è stato acquisito il nuovo Codice CIG **8357769928** in sostituzione del precedente CIG n. 8149756F64 che è stato annullato
- al nuovo CIG **8357769928** è stato associato il codice CUP J11G19000370009.

3- Di dare atto che non è più necessario prevedere la spesa di € 600,00 per il contributo che la stazione appaltante deve erogare a favore di ANAC, in applicazione dell’art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020 e che si procederà con successivo provvedimento ad annullare il relativo impegno assunto con la Determinazione n. 1889 del 23.12.2019.

4- Di confermare per quanto riguarda tutti gli altri contenuti quanto previsto dalla Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 e relativi allegati, a cui si rinvia per quanto non modificato dalla presente determinazione.

5- Di dare atto che gli oneri economici per l’acquisto del servizio di cui trattasi per complessivi € 2.503.381,44 (importo a base di gara € 2.051.952,00 oltre IVA per € 451.429,44) sono stati già assunti con Determinazione n. 1889 del 23.12.2019 e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura di gara di cui trattasi è il Dott. Arturo Faggio, Direttore della Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro - Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte.

6- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Piemonte rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

ALLEGATO

alla Determinazione n. ____ del ____



fondo
sociale europeo

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs.50/2016

Servizio di Assistenza tecnica, previsto dall'art. 59 del Reg. (UE)1303/2013, all'Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per gli adempimenti di chiusura della programmazione 2014-2020 e per l'avvio della programmazione 2021-2027

CIG 8357769928 CUP J11G19000370009

Il presente progetto di servizio contiene:

- a) la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 2008;
- c) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio non soggetti a ribasso;
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto.

- **Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio**

Il servizio da acquistare riguarda un'attività di supporto sia per gli adempimenti di chiusura del Programma Operativo Regionale vigente 2014-2020 finanziato dal Fondo sociale europeo, approvato il 12 dicembre 2014 (Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale europeo 2014- nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione") sia gli adempimenti necessari alla stesura del Programma regionale 2021-2027 finanziato dal Fondo sociale europeo e alla sua proficua attuazione. La normativa relativa a tale programmazione è costituita dal "Pilastro europeo dei diritti sociali" approvato il 17/11/2017

congiuntamente dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione Europea e dalle proposte dei seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- “Regolamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti” COM(2018) 375;
- “Regolamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)” COM (2018) 382.

Con riferimento alle descritte proposte di regolamenti è in corso un confronto partenariale per la programmazione 2021-2027 che si realizza attraverso tavoli tematici specifici che hanno l'obiettivo di individuare e motivare l'espressione di priorità, in termini di risultati operativi, più delimitati rispetto agli obiettivi specifici contenuti nei regolamenti FESR e FSE+.

Attualmente è attivo il Servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione (di seguito denominata AdG) del POR FSE 2014-2020 aggiudicato con D.D. 209 del 8 settembre 2016 all'A.T.I. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A. - IS-LM S.r.l. - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. - Torino, per la programmazione 2014-2020 e la chiusura della programmazione 2007-2013.

Con D.G.R. 40-9089 del 27/5/2019 la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere all'acquisizione di un nuovo servizio di Assistenza Tecnica in ragione del fatto che:

- ✓ le giornate/uomo previste, per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica tutt'ora in esecuzione, ha registrato un consumo maggiore di quanto preventivato e la complessità degli adempimenti collegati alla chiusura della Programmazione 2014/2020 necessita di un servizio senza soluzione di continuità;
- ✓ le proposte di regolamenti europei in materia di Fondo sociale europeo hanno introdotto delle innovazioni significative a partire dall'accorpamento nel Fondo Europeo Plus (di seguito denominato FSE +) di più Fondi (Fondi di aiuto europeo agli indigenti, programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, programma d'azione per l'Unione in materia di salute, programma per l'occupazione giovanile).

La stessa Giunta Regionale, con il provvedimento menzionato, ha fornito gli indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; tale provvedimento stabilisce quanto di seguito riportato:

- ✓ le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- ✓ le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con particolare riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- ✓ le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di Gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento e devono favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale.

Si evidenzia che il Programma Operativo Regionale rappresenta lo strumento di programmazione pluriennale dei fondi strutturali e copre il periodo in esso definito.

In questo ambito si inserisce il servizio di Assistenza tecnica, oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, da realizzarsi a favore dell'AdG:

- per realizzare gli adempimenti di chiusura del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo sociale europeo, strumento che finanzia le politiche di intervento a sostegno dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale, disciplinato dai Regolamenti Unionali n. 1304/2013 e n. 1303/2013;
- per realizzare gli adempimenti di avvio della programmazione 2021/2027, così come saranno previsti dai regolamenti dell'Unione europea definitivi, ad oggi anticipati dalle proposte di regolamenti sopra citati, ed assicurare una proficua attuazione del POR 2021/2027.

Per lo svolgimento delle attività rappresentate, l'Autorità di Gestione del FSE, necessita di competenze specialistiche e professionalità adeguate, non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato in presenza di un quadro normativo esteso articolato ed *in fieri* che, tra l'altro, ha introdotto nella gestione dei Fondi specificità innovative e tecnicamente complesse. Tali competenze, anche tramite soluzioni innovative, rispondenti alle esigenze del territorio, devono garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, relative alla conclusione della programmazione 2014-2020 e all'inizio della programmazione 2021-2027.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b).

La spesa per l'acquisizione del servizio è di euro € 2.051.952,00 oltre IVA (di € 451.429,44) per complessivi € 2.503.381,44 o.f.c. .

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non presenti.

Al fine di definire la spesa per l'acquisto del servizio il Committente ha stimato in un numero di 5.208 le giornate/uomo di consulenza, ritenute necessarie per il servizio richiesto dal presente bando e moltiplicato

tale numero per l'importo di € 394,00 o.f.e.¹. È stata così individuata la somma di € 2.051.952,00 o.f.e. (somma posta a base di gara).

Qualora nel corso della durata del contratto in oggetto Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, e come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), è inserita nello schema di contratto una clausola che prevede il diritto di recesso dal contratto da parte della Regione Piemonte in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi necessari sono pari € 2.051.952,00 oltre IVA (di € 451.429,44,) per complessivi € 2.503.381,44 o.f.c. così ottenuto:

Numero giornate/uomo	Costo a giornata	Costo complessivo	Costo IVA	Costo totale o.f.c.
5.208	€ 394,00	€ 2.051.952,00	€ 451.429,44	€ 2.503.381,44

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-legge fino al 31 dicembre 2020.

¹Tale importo costituisce il parametro medio delle tariffe di aggiudicazione della Convenzione Consip – Lotto 1 relativa alla "erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488 23/12/1999 e dell'art. 58 della L. 388 del 23/12/200" a decorrere dal 22/9/2017 (art. 5 della medesima Convenzione). Tale parametro è stato scelto dalla Regione Piemonte in ottemperanza all'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 che dispone (per gli enti non soggetti ad aderire alla Convenzione Consip) di utilizzare, i parametri di prezzo- qualità della Convenzione Consip, come limite massimo per la stipula dei contratti.

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Indice

Art. 1 DEFINIZIONI.....	6
Art. 2 DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	6
Art. 3 OGGETTO.....	8
Art. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	8
Art. 5 MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE.....	13
Art. 6 IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI.....	15
Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO.....	16
Art. 8 CORRISPETTIVI.....	17
Art. 9 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 11 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.....	20
Art. 12 DESCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	24
Art. 13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	25
Art. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	29
Art. 15 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE DELL'AGGIUDICATARIO.....	30
Art. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010.....	31
Art. 17 SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI.....	32
Art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	34
Art. 19 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	34
Art. 20 RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE.....	34
Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	34
Art. 22 CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	36
ART. 23 STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
Art. 24 GARANZIA DEFINITIVA.....	37
Art. 25 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	37
Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE.....	38
Art. 27 PENALI.....	39
Art. 28 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.....	40
Art. 29 NORME APPLICABILI.....	40

Art. 1

DEFINIZIONI

L'“Affidatario” “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla presente procedura;

il “codice dei contratti” o “il codice”: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;

il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio;

il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;

la “Stazione Appaltante o Committente o Amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte;

il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, il Committente stipulerà con l'affidatario;

l'“Offerente o Concorrente o Proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;

il “servizio”: il servizio di “Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per avvio della programmazione 2021-2027”.

Art. 2

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP013)- nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014; riapprovato con DGR 28-7566 n. 28 del 21/9/2018, prendendo atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/8/2018 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9914,
- Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

- sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e i Regolamenti Delegati conseguenti;
- Proposta di “Regolamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti” COM(2018) 375 di seguito denominato Regolamento generale ;
 - Proposta di “Regolamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+); COM (2018) 382 di seguito denominato Regolamento specifico sull’FSE.
 - Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
 - D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID” (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
 - Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
 - Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
 - Comunicazioni e Decisioni emanate in risposta all’epidemia di COVID-19 tra le quali si segnala la Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Comunicazione della Commissione 3 aprile 2020 per l’estensione del quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l’economia e la recentissima Comunicazione della Commissione 27 maggio 2020 recante “Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione”;
 - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel

quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, COM(2020) 451 final del 28.5.2020.

Art. 3

OGGETTO

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire il numero di **5.208** giornate/uomo di consulenza per la realizzazione del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per l'avvio della programmazione 2021-2027, al fine di supportare l'Amministrazione negli adempimenti per la chiusura della programmazione 2014-2020, che potrebbero protrarsi fino alla fine dell'anno al 2025; per il combinato disposto degli art. 50-138-141 del Reg. (UE) 1303/2013, e per l'attuazione del Programma 2021-2027, in particolare nella definizione di indirizzi strategici e programmatori e nelle sue fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo, tale servizio consente all'Amministrazione di disporre di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano all'azione amministrativa di raggiungere elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso. Il presente capitolato contiene le caratteristiche e i requisiti relativi al servizio di Assistenza tecnica al POR FSE 2014-2020 e al POR FSE 2021-2027, meglio dettagliate al successivo articolo 4, da realizzarsi a favore dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo, e definisce le specifiche tecniche di cui i proponenti dovranno tener conto nella formulazione dell'offerta.

Categoria 11, CPC 866, CPV 79420000-4 Servizi connessi alla gestione.

Art. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito di quanto indicato nella relazione tecnica- illustrativa di cui al punto a) del presente progetto di servizio, si ritiene opportuno bandire la presente gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 e programmazione 2021-2017.

Tale servizio è finalizzato:

- 1- per quanto attiene al Programma Operativo relativo alla Programmazione 2014-2020 a supportare la Regione Piemonte per la realizzazione degli adempimenti per la chiusura, previsti dai regolamenti comunitari;
- 2- per quanto attiene alla programmazione 2021-2027 a supportare la Regione Piemonte per la stesura del Programma Operativo nonché per le attività di gestione, attuazione, sorveglianza, controllo e per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Programma Operativo.

L'attività di Assistenza tecnica è finalizzata a fornire con continuità, per tutto il periodo di vigenza del contratto, affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo all'Amministrazione impegnata nella programmazione, progettazione operativa, attuazione, gestione, sorveglianza e monitoraggio dei programmi menzionati.

Si specifica, altresì, che il sostegno dell'Assistenza tecnica, oggetto del presente appalto, non si esaurisce nello svolgimento delle specifiche attività, ma è anche finalizzato ad adeguare e potenziare le competenze dall'amministrazione impegnata nell'attuazione e nella gestione del programma operativo.

L'attività di Assistenza tecnica si articola nelle seguenti 9 Linee di Attività:

1. Supporto tecnico specialistico alla chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.
2. Supporto tecnico specialistico per redigere il Programma Operativo regionale FSE 2021-2027
3. Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di un sistema di programmazione integrato degli interventi e predisposizione degli strumenti attuativi del Programma Operativo Regionale FSE+ 2021-2027.
4. Supporto tecnico specialistico per l'accompagnamento nella definizione e nella attuazione di interventi volti ad attuare l'obiettivo strategico previsto dalla proposta di Regolamento generale "Europa più sociale attraverso l'attuazione del "Pilastro europeo dei diritti sociali " previsto per la programmazione 2021-2027".
5. Supporto tecnico specialistico per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027.
6. Supporto tecnico specialistico per l'analisi e la valutazione del sistema informativo relativo al Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.
7. Supporto tecnico specialistico alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale F.S.E 2014-2020 e 2021-2027.
8. Supporto tecnico specialistico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027.
9. Supporto tecnico specialistico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e 2021-2027.

LINEA 1 Supporto tecnico specialistico finalizzato alla chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2014- 2020

Tale supporto dovrà essere fornito nel rispetto della normativa europea relativa agli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2014-2020).

Il supporto richiesto, in particolare, riguarderà:

- a) il costante monitoraggio della spesa;
- b) l'aggiornamento continuo nel DB delle informazioni relative alle operazioni (regia di controllo dell'ADG con personale dedicato);
- c) la verifica dell'ammissibilità delle operazioni in *overbooking* (rispetto della procedura per la selezione delle operazioni, rispetto delle regole sulla ammissibilità della spesa);
- d) la cura e predisposizione il monitoraggio degli importi indicati come "recuperabili" e "ritirati";

- e) la predisposizione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale e la redazione della relazione di attuazione finale del programma operativo ai sensi dell'art. 138-141 del Reg. (UE) 1303/2013;
- f) la predisposizione della documentazione per l'eventuale riprogrammazione conclusiva del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014-2020.

LINEA 2- Supporto tecnico specialistico per redigere il Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027

Tale servizio dovrà essere fornito al fine di supportare l'Amministrazione alla redazione del Programma Operativo regionale FSE, affinché tale Programma risponda in modo adeguato al perseguimento degli obiettivi che l'Unione Europea enuncia nella proposta di regolamento [COM (2018) 382 final] di seguito indicati:

- rafforzare la coerenza e le sinergie fra strumenti complementari dell'UE che forniscono un importante sostegno alle persone e che sono finalizzati a migliorare il loro tenore di vita, attraverso lo sviluppo di approcci più integrati alla programmazione e all'attuazione;
- aumentare la flessibilità e consentire ai fondi di rispondere meglio alle sfide individuate nel ciclo di governance economica e alle priorità a livello dell'UE;
- permettere la semplificazione della programmazione e della gestione dei fondi, riducendo così l'onere amministrativo per le autorità e i beneficiari.

Il Programma Operativo da redigere dovrà altresì tenere conto degli obiettivi specifici dell'FSE Plus enunciati dall'art. 4 della bozza di regolamento COM (2018) 382 final che di seguito si descrivono in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro;
- b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
- c) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- d) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione;
- e) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare;
- f) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- g) incentivare l'inclusione attiva per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;
- h) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate;
- i) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili;
- j) modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- k) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;
- l) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.
- m) contribuire anche agli altri obiettivi politici: un'Europa più intelligente e un'Europa più verde.

Il Programma Operativo dovrà inoltre:

- I. essere redatto in conformità al modello di cui all'allegato V della bozza di regolamento COM (2018)375 final (art. 16);
- II. stabilire la strategia che consentirà di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati (art. 17 comma 1);
- III. contenere quanto stabilito dall'art. 17 comma 3 della menzionata bozza di regolamento.

Tale Programma dovrà, altresì, rispettare le indicazioni previste dall'accordo di partenariato che prevede [all'art.8 della bozza di regolamento (2018) COM 375 final]: gli obiettivi strategici comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici.

LINEA 3- Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di un sistema di programmazione integrato degli interventi e predisposizione degli strumenti attuativi del Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027

La fase di individuazione e predisposizione degli strumenti attuativi rappresenta un momento estremamente importante e delicato nella gestione di un Programma dal momento che questi rappresentano le modalità con cui conseguire gli obiettivi specifici dello stesso.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- a) l'attuazione della strategia relativa al contributo del POR FSE Regione Piemonte alla realizzazione della strategia dell'Unione per una Europa più sociale attraverso l'attuazione del "Pilastro europeo dei diritti sociali" prevista dal Regolamento generale;
- b) la realizzazione di azioni e strumenti che garantiscano l'attuazione efficace, efficiente e coordinata del Fondo sociale europeo e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- c) l'individuazione dello strumento attuativo più opportuno per la tipologia di operazioni da selezionare (avviso pubblico, strumenti regionali di programmazione negoziata, ecc.) e implementazione dello stesso;
- d) la definizione e il supporto all'implementazione di modelli di intervento innovativi, ed identificazione di aree di sinergia con altri fondi;
- e) la predisposizione della documentazione per eventuali riprogrammazioni del Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027;
- f) l'assistenza metodologica e organizzativa alla fase di valutazione ex ante delle operazioni;
- g) l'impostazione del sistema degli indicatori di risultato, specifici per il Programma, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027, l'alimentazione del sistema informativo e il monitoraggio della rilevazione degli stessi in raccordo con il valutatore indipendente;
- h) favorire l'integrazione tra fondi di investimento europei relativi alla Programmazione 2021-2027 con altri Programmi, anche di livello nazionale, in coerenza con quanto previsto dal POR FSE Regione Piemonte.

LINEA 4- Supporto tecnico specialistico per l'accompagnamento nella definizione e nella attuazione di interventi volti ad attuare l'obiettivo strategico previsto dalla proposta di Regolamento generale "Europa

più sociale attraverso l'attuazione del "Pilastro europeo dei diritti sociali" previsto per la programmazione 2021-2027

L'obiettivo di una Europa più sociale, che attui il "Pilastro europeo dei diritti sociali" dell'inclusione attiva previsto dal P.O.R. FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020, e che sarà previsto dal POR 2021-2027, richiede il ricorso a forme di innovazione sociale che possano garantire la sostenibilità nel medio periodo dei relativi servizi.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- a) programmare, progettare ed attuare interventi a favore:
 1. dell'occupazione
 2. dell'istruzione
 3. dell'inclusione sociale e della salute
- b) individuare schemi di intervento che sappiano mettere proficuamente a sistema gli apporti pubblici e privati, nel quadro di regole e di standard di competenza esclusiva della pubblica amministrazione;
- c) sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative e sperimentazioni sociali basate su partenariati che coinvolgono le Autorità Pubbliche, il settore privato, la società civile, i gruppi di azione locali;
- d) individuare e progettare strumenti finanziari.

LINEA 5 Supporto tecnico specialistico per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale FSE 2021-2027

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la definizione del sistema di gestione e controllo del PO conforme ai criteri fissati dalla UE
- ✓ in caso di delega a Organismi Intermedi, la definizione di procedure e linee guida per l'esecuzione delle funzioni delegate, controllo e sorveglianza delle attività svolte;
- ✓ la predisposizione di apposita manualistica volta a definire metodologie e procedure standard per l'attuazione, la gestione e il controllo del Programma;
- ✓ la progettazione e l'implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di gestione finanziaria del Programma, volti al governo dell'avanzamento della spesa.

LINEA 6- Supporto tecnico specialistico per l'analisi e la valutazione del sistema informativo relativo al Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020 e 2021-2027

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- l'analisi rispetto alla completezza delle procedure informatizzate dei dati contenuti nel sistema informativo al fine di garantire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi attivati in raccordo con il soggetto fornitore del servizio informativo;
- la valutazione delle funzionalità gestite dal sistema informativo al fine di individuare eventuali ambiti di miglioramento (ottimizzazione funzionalità esistenti, implementazione di nuove funzionalità) per rispondere a bisogni specifici e/o per garantire un supporto al pieno rispetto della normativa.

LINEA 7- Supporto tecnico specialistico alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014-2020 e 2021-2027

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali in coerenza con gli indirizzi comunitari;
- ✓ l'analisi e la predisposizione di documenti a supporto dei lavori del Comitato di Sorveglianza in relazione ai diversi temi trattati dallo stesso.

LINEA 8 - Supporto tecnico specialistico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e 2021-2027

Nell'ambito di tale attività si richiede un supporto, attraverso approfondimenti tecnico giuridico amministrativi, per la corretta applicazione delle normativa nelle materie inerenti all'attuazione del POR .

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale pertinente all'attuazione del Programma;
- ✓ il rilascio di pareri formali su temi pertinenti l'attuazione dei Programmi 2014-2020 e 2021-2027;
- ✓ l'applicazione della normativa sugli aiuti di stato, sugli appalti, sulla privacy e sulle procedure per la selezione delle operazioni da finanziare;
- ✓ la redazione di bozze di articolati nell'ambito di iniziative di revisione delle norme regionali sulle materie inerenti il Programma.

Il supporto tecnico potrà essere richiesto anche per la docenza, su argomenti inerenti temi trasversali alla Programmazione, nell'ambito di corsi di formazione interna.

LINEA 9 - Supporto tecnico specialistico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014-2020 e 2021-2027

La "governance" di un Programma è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti istituzionali di livello nazionale e comunitario, a vario titolo coinvolti nelle attività di gestione, sorveglianza e controllo del Programma (Commissione Europea, altre Autorità comunitarie e nazionali, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Amministrazioni responsabili di interventi finanziati con altri fondi, il valutatore indipendente, ecc.). La gestione dei rapporti con tali soggetti rappresenta un momento molto delicato.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la predisposizione di documentazione a supporto nella gestione dei rapporti con l'UE e con le autorità nazionali e locali ai fini dell'attuazione dei Programmi 2014-2020 e 2021-2027.

Art 5

MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE

La natura delle prestazioni richieste implica che l'offerente debba operare in stretto contatto con l'Autorità di Gestione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare quanto segue:

- ✓ descrivere la metodologia che intende adottare nella realizzazione del servizio;

- ✓ illustrare le modalità di gestione del progetto comprensiva della distribuzione delle attività tra i componenti del Gruppo di lavoro nonché delle modalità di interazione con l'Amministrazione;
- ✓ rendersi disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Autorità di Gestione nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio, e alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro locali, interregionali, nazionali e transnazionali;
- ✓ realizzare il servizio oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- ✓ svolgere il servizio sia in back-office, sia presso i competenti uffici regionali;
- ✓ effettuare azioni di monitoraggio e controllo delle attività svolte per assicurarne la corretta esecuzione; a tal fine il soggetto aggiudicatario è tenuto a relazionare periodicamente con le tempistiche e con le modalità che sono di seguito indicate;
- ✓ descrivere le modalità di trasferimento di *know how* al personale dell'Amministrazione Committente al fine del rafforzamento della competenza della stessa.

In fase di avvio del servizio l'aggiudicatario presenterà una proposta di pianificazione generale di massima del servizio fino alla sua conclusione suddivisa per area di intervento e linee di attività. La pianificazione è oggetto di autorizzazione del Committente. Unitamente a tale pianificazione deve essere presentata una pianificazione di dettaglio per il primo semestre.

I citati piani di lavoro dovranno contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d'impegno delle risorse del gruppo di lavoro per ogni intervento; coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- nome, descrizione e, se significativo, il relativo stato (attivo, concluso, sospeso, ecc.);
- area funzionale coinvolta dell'Amministrazione;
- nome del professionista referente per l'attività (figura professionale "manager");
- nominativi dei professionisti del gruppo di lavoro;
- elenco delle fasi e delle singole attività con le relative date d'inizio e fine, previste ed effettive;
- prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, previste ed effettive;
- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile dell'offerta progettuale, ove applicabile, suddiviso per fase/attività e per figura professionale.

Si precisa che le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive anche dell'eventuale tempo di approvazione dei prodotti.

Il Fornitore dovrà produrre bimestralmente la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori e il rendiconto delle risorse con il contenuto di seguito descritto.

Lo stato di avanzamento lavori realizzati nel bimestre dovrà contenere a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- ✓ percentuale di avanzamento delle singole attività;
- ✓ nome e descrizione dell'intervento;
- ✓ stato delle attività, alla data dello stato avanzamento lavori, in termini di attività significative concluse nel periodo in esame, attività significative in corso e/o previste a breve;
- ✓ vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese;
- ✓ allegato contenente i prodotti relativi alle singole attività (es. manualistica, presentazioni, check-list, ecc.).

Il Rendiconto delle risorse, che rappresenta un riepilogo, dovrà contenere per ogni intervento:

- elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;

-dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Pertanto l'Appaltatore bimestralmente dovrà realizzare quanto di seguito indicato:

- a) presentare lo stato di avanzamento del bimestre che si è concluso, il rendiconto delle risorse, evidenziando gli scostamenti rispetto alla relativa pianificazione; gli stati di avanzamento dovranno evidenziare le giornate/uomo erogate suddivise per area di intervento, linee di azione, profili professionali;
- b) presentare il rendiconto delle risorse impiegate e i relativi *timesheet*.

I documenti menzionati saranno oggetto di autorizzazione del Committente.

L'Appaltatore predispone lo strumento per la gestione del servizio che sia funzionale alla metodologia di pianificazione di esecuzione del servizio e di riconoscimento della relativa spesa.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della Regione Piemonte per tale ragione è fatto obbligo al Fornitore di aprire almeno una sede operativa a Torino.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere il *timesheet* con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

Art. 6

IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI

L'importo contrattuale è pari a € 2.051.952,00, oltre I.V.A. al 22% per € 451.429,44, e così per complessivi € 2.503.381,44 o.f.c.

Il servizio deve prevedere l'erogazione di n.5.208 giornate/uomo

Come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati, nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Il Committente erogherà l'importo da contratto con le modalità e secondo la tempistica di cui al successivo art. 8.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del contratto in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016

La Regione Piemonte si riserva inoltre di attivare l'opzione di proroga tecnica della durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per la durata massima di mesi sei, per l'importo massimo di € 512.988,00.

Al fine di dare continuità con tempestività al servizio di Assistenza tecnica di cui trattasi per la prosecuzione della programmazione FSE 2021-2027, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di attivare entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per acquisire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario

dell'appalto iniziale, per un importo massimo di € 2.051.952,00 esclusa IVA e per una durata massima di 24 mesi, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara di cui al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che le caratteristiche tecniche e professionali in particolare del gruppo di lavoro possano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla stazione appaltante. L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito un prospetto relativo all'appalto con indicato l'importo a base di gara e tutte le eventuali opzioni e rinnovi previsti:

	Importi in Euro o.f.e.
Base di gara	2.051.952,00
Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016	512.988,00
Eventuale ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5, D.Lgs.50/2016	2.051.952,00
Valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs.50/2016	4.616.892,00

Gli importi indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Art. 7

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

E' prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e comunque non superiore a 6 mesi. L'individuazione del contenuto del servizio prorogato è descritto all'art.4 del presente capitolato.

Art. 8

CORRISPETTIVI

Il Committente erogherà l'importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di seguito descritte.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture emesse come segue:

- sino al 90% dell'importo contrattuale, in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione bimestrale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato, le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati sino a quel momento e i relativi *timesheet*, ai sensi del precedente art. 5 e relativa accettazione;

- il restante 10%, a saldo del corrispettivo contrattuale, a scadenza del Contratto, nel rispetto della costituzione della garanzia prevista dall'art. 103 comma 6, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività complessivamente realizzate, i risultati prodotti e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati durante tutto l'arco temporale di vigenza contrattuale e i relativi *timesheet*, ai sensi del precedente art. 5 e relativa accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio di cui all'art.4 del presente capitolato, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI), conformemente alla disciplina dell'art.48 comma 12 del Codice dei contratti, devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture. Per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 10% dell'importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista dall'art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 16 (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'Affidatario s' impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 9

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D.Lgs.50/2016.

Per la partecipazione dei consorzi si applicherà la disposizione prevista dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'offerta del raggruppamento deve essere specificato la parte di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Nello specifico, nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere indicato quanto segue:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le eventuali prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito.

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per la partecipazione alla gara dei Consorzi e raggruppamenti temporanei si applica l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. e s.m. i.

Art. 10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori, per partecipare alla gara devono dimostrare le seguenti condizioni di partecipazione:

1. Requisito di idoneità professionale:

- a) i concorrenti devono dimostrare di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e devono avere quale oggetto sociale attività coerente con il servizio richiesto dalla presente procedura;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

2.Capacità economico finanziaria

I concorrenti devono dimostrare quanto segue:

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore €. 1.500.000,00
- b) aver realizzato, complessivamente nell'ultimo esercizio finanziario, approvato alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per incarichi di Assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o Autorità di Gestione e/o Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o

rendicontazione e/o monitoraggio e/ o controllo di Programmi Operativi finanziati da fondi SIE IVA esclusa, non inferiore €. 600.000,00

Al fine di raggiungere la soglia minima di fatturato richiesta ai fini dell'ammissione, nel caso di raggruppamento temporaneo, il fatturato dei servizi prestati da ciascuna singola impresa dovrà essere una percentuale pari alla quota percentuale di apporto del requisito tecnico - professionale, indicata dal soggetto stesso nella domanda di partecipazione sull'importo fissato per dimostrare la capacità economico finanziaria. Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.

In caso di Consorzi la soglia minima per l'ammissione può essere raggiunta e/o dalla somma dei servizi prestati dalle singole consorziate.

I servizi che concorrono al predetto fatturato specifico dovranno essere sinteticamente descritti, con indicazione del Committente/ente finanziatore, dell'importo fatturato, del periodo di svolgimento. Gli operatori economici devono altresì fornire informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

3. Capacità tecniche e professionali

I concorrenti devono dimostrare che possiedono le risorse umane e tecniche e esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Nello specifico si richiede:

3.1 la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture, coerenti con l'oggetto del servizio appaltato, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

3.2 l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

3.3 l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e del numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

3.4 una dichiarazione di realizzazione del servizio di assistenza ai fondi SIE nell'ultimo anno precedente alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto attiene all'avvalimento si rinvia a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11

PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

11.1 Profili e gruppo di lavoro

Le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

È prevista, per l'Amministrazione contraente, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti.

Per le figure professionali saranno presentati i relativi *Curriculum Vitae*, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.

➤ **Capo Progetto**

Profilo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.

Gli sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- competenze su temi di Advisory strategico e in particolare relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- è responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità, nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle Attività;
- promuove attività di networking delle Amministrazioni coinvolte e collabora ad attività istituzionali mirate alla condivisione delle *best practice* nazionali ed internazionali in materia;
- costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo;
- riveste il ruolo di gestore del servizio, vale a dire di responsabile, nominato dal fornitore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della gestione di tutti gli aspetti del contratto di fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste dal capitolato.

➤ **Manager**

Profilo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager.

Gli sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;

- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- competenze su temi di *Advisory* strategico e in particolare relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- garantisce la coerenza e l'allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l'interfaccia operativa principale nei confronti dell'Amministrazione contraente;
- garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;
- garantisce il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;
- assicura il Committente delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro;
- assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

➤ **Consulente senior**

Profilo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Gli sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione richiedente;

- è in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

➤ Consulente Junior

Profilo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno un anno di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Gli sono richieste inoltre:

- conoscenza dei temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo

- contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

Su specifica richiesta dell'Amministrazione richiedente, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori profili aventi anche competenze verticali su temi ambientali e/o giuridici e/o di appalti pubblici e/o di aiuti di stato e/o di ingegneria finanziaria e/o di statistica (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento) e/o di *information technology*.

➤ Specialista

Profilo

Profilo con almeno dieci anni di provata esperienza in specifici mercati di competenza.

In particolare, saranno richieste figure professionali per supporto specialistico riconducibili a tutte le tematiche previste nella Programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle seguenti tipologie:

- specialista in temi di politica e normativa comunitaria;
- specialista in temi di contabilità, fiscalità e finanza;
- specialista in ambito giuridico (diritto amministrativo, contratti pubblici e appalti, diritto societario, diritto del lavoro);
- specialista in temi di sviluppo locali;
- specialista in temi sociali, cooperativi, occupazionali, in coerenza con gli ambiti definiti dalle singole Amministrazioni a livello di indirizzo strategico per la P.O. 2014-2020 e 2021-2027;
- specialista in temi relativi agli aiuti di Stato.

6.2. Impiego delle risorse

In ragione dei profili sopra descritti la committenza richiede il seguente numero di risorse:

N. 1 Capo Progetto

n. 2 Manager

n. 10 Consulenti senior

n. 8 Consulenti junior.

L'Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d'integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di relazione tecnica.

In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva la possibilità di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

Si precisa che le eventuali sostituzioni di personale, che l'Aggiudicatario effettuerà durante l'esecuzione dell'affidamento, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione contraente. La sostituzione dovrà richiedere un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.

Il soggetto Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Il soggetto Affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Art. 12

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è un elaborato documentale che formalizza "la configurazione del servizio" richiesto in termini di composizione del gruppo di lavoro e di *effort* richiesto, proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione richiedente. L'offerta deve essere formalizzata con l'obiettivo di fornire all'Amministrazione contraente le necessarie informazioni per valutare il contenuto, le modifiche operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi offerti. Il documento dovrà essere redatto in lingua italiana, in un massimo di 30 pagine in formato A4, solo lato fronte, scritto con le seguenti specifiche: dimensione del carattere 11, paragrafo spaziatura interlinea 1,5, non sarà oggetto di valutazione quanto scritto oltre le 30 pagine previste.

Il progetto tecnico deve essere redatto secondo la seguente articolazione di contenuti:

- Descrizione degli obiettivi del servizio a partire da quanto indicato nel capitolato.
- Descrizione del flusso di lavoro mediante uno schema che metta in evidenza l'intero processo organizzativo di produzione e di erogazione del servizio.
- Descrizione puntuale delle attività, degli strumenti usati per l'esecuzione dell'attività e la relativa pianificazione.
- Descrizione dei risultati attesi, delle modalità di svolgimento delle stesse (a partire dalle specifiche indicate nel capitolato).

- Descrizione della struttura organizzativa, delle risorse professionali messe in campo, dei livelli di flessibilità offerti nell'erogare il servizio, della concatenazione tra le diverse attività, raggruppate in fasi, con indicazione delle tempistiche di svolgimento.
- Descrizione delle modalità in cui l'attività di supporto richiesta è contestualizzata nell'ambito del POR Regione Piemonte FSE 2014/2020 e del POR Regione Piemonte FSE 2021/2027, nella normativa nazionale, comunitaria e regionale e nell'ambito della organizzazione in cui tale attività dovrà essere svolta.
- Descrizione puntuale dei flussi informativi con l'Amministrazione committente.
- Descrizione delle modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti (come si intende assicurare il regolare sviluppo del processo di lavoro descritto teso agli obiettivi e risultati richiesti).
- Descrizione delle modalità di gestione degli imprevisti e di risoluzione delle problematiche che potranno emergere nella realizzazione del servizio.
- Descrizione del gruppo di lavoro proposto rispetto alle attività indicate (distinzione tra gruppo di lavoro minimo e la sua eventuale integrazione con risorse numeriche aggiuntive o con professionalità aggiuntive, e della motivazione di tale integrazione).
- Descrizione delle modalità di acquisizione della conoscenza del contesto organizzativo regionale esistente e dei relativi processi organizzativi al fine della presa in carico delle attività avviate.
- Descrizione delle attività di trasferimento all'Amministrazione committente del *know how* sulle attività affidate.
- Descrizione delle modalità di riutilizzo di esperienze analoghe nazionali, internazionali e valore aggiunto da esse derivanti per l'affidamento.
- Descrizioni di strategie di sviluppo di soluzioni innovative a supporto delle attività oggetto del presente appalto a partire dai risultati di esperienze analoghe.
- Tabella riepilogativa per evidenziare la corrispondenza tra le professionalità indicate (distinte tra professionalità minime e aggiuntive), il nome e cognome delle risorse umane previste e il ruolo svolto nella realizzazione del servizio.

Art. 13

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e sarà individuata a seguito di apposita graduatoria formata a conclusione di una valutazione di quanto offerto dai concorrenti secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente capitolato.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica (OT)	75
Offerta economica (OE)	25
TOTALE	100

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente capitolato.

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione dei parametri di seguito descritti.

Risulterà affidatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. La valutazione complessiva avverrà secondo i parametri di seguito descritti.

13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 75 punti su 100.

La stazione appaltante escluderà dalla procedura di gara le offerte che riporteranno un punteggio inferiore a 40 punti (c.d. soglia di sbarramento; Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, punto "III. LA PONDERAZIONE", pagina 10).

La determinazione del punteggio (massimo 75 punti) avverrà mediante la valutazione degli elementi sotto elencati.

CRITERI	SUB CRITERI	VALORE MAX
OFFERTA TECNICA max 75 punti		
1. Qualità tecnica del progetto	1.1 Completezza dei servizi offerti rispetto a quanto richiesto dal capitolato. Si valuterà l'eshaustività delle proposte con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto della specifica linea di attività.	15
	1.2 Contestualizzazione del servizio relativamente alla programmazione POR FSE Regione Piemonte 2007/2013 e 2014/2020 e normativa di riferimento. Si valuterà l'adeguatezza, l'efficacia, la concretezza, la funzionalità e la contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale, nonché il livello di dettaglio la chiarezza ed exhaustività della trattazione	20
	1.3 Adeguatezza ed efficacia delle strategie di sviluppo di soluzioni innovative. Si valuteranno eventuali soluzioni innovative per il perseguimento della maggiore qualità ed efficacia delle attività richieste. Particolare attenzione sarà prestata	10

	alla descrizione del valore aggiunto conseguente alla realizzazione di soluzioni innovative.	
	1.4 Adeguatezza ed efficacia delle azioni di trasferimento al Committente del know how sulle attività affidate.	5
	Totale criterio 1	50
2. Organizzazione complessiva del servizio	2.1 Adeguatezza ed efficacia delle modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e livelli di flessibilità nell'attuazione del servizio.	5
	2.2 Completezza ed adeguatezza dei ruoli e compiti delle risorse umane coinvolte.	10
	2.3 Adeguatezza ed efficacia della gestione degli imprevisti e risoluzione delle problematiche.	5
	2.4 Risorse professionali aggiuntive rispetto al minimo previsto, qualificanti il gruppo di lavoro in relazione ai servizi richiesti.	5
	Totale criterio 2	25
	TOTALE (1+2)	75

13.1.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI-DISCREZIONALI

Con riferimento ai criteri "qualitativi -discrezionali" le offerte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali:

a) Criterio della qualità tecnica del progetto.

La Commissione valuterà migliore l'offerta che sviluppa in maniera più esaustiva ed approfondita metodi, tecniche e procedure che il Concorrente intende utilizzare per progettare le azioni di supporto all'attività amministrativa, le soluzioni innovative che intende adottare le azioni di trasferimento del know how finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa. La Commissione privilegerà le proposte del Concorrente aggiuntive rispetto a quelle previste dal Capitolato e che ritiene fondamentali sulla scorta dell'esperienza maturata.

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che esporranno in maniera più approfondita le azioni più idonee a garantire al Committente la più adeguata e funzionale gestione dei prodotti richiesti.

b) Criterio della organizzazione complessiva del servizio.

La Commissione valuterà migliore l'offerta che indicherà il gruppo di lavoro e la struttura tecnico-organizzativa messa a disposizione dal Concorrente per il servizio oggetto della gara, che riporti professionalità ed esperienza maturate maggiormente attinenti ed adeguate all'oggetto del servizio e che troveranno conferma nei curricula personali.

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che evidenzieranno come e perché la professionalità espressa dai diversi componenti del gruppo di lavoro siano rilevanti ai fini del servizio che sarà affidato. Infine la Commissione preferirà le proposte del Concorrente che rileveranno la presenza nel gruppo di lavoro di competenze riferibili alla natura, tipologia e specialità tematiche inerenti ad interventi analoghi a quello oggetto del servizio.

13.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi-discrezionali a cui è assegnato un punteggio nella colonna "Valore max" si applica la seguente formula.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti pari a n.6 (sei)

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito/criterio (i) come da precedente tabella;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati per quanto riguarda i sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della commissione.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sottocriterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun membro della commissione, gli stessi dovranno valutare i requisiti facendo ricorso a cinque giudizi e precisamente:

- 1- Ottimo
- 2- Buono
- 3- Sufficiente
- 4- Scarso
- 5- Assente

A detti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti requisiti:

- 1- Ottimo: 1
- 2- Buono: 0,75
- 3- Sufficiente: 0,5
- 4- Scarso: 0,25
- 5- Assente: 0.

13.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'importo a base di gara è di € **2.051.952,22** (più IVA al 22% di €. 451.429,44, per complessivi €. 2.503.381,44). Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, in aumento. Nell'offerta economica i concorrenti indicano il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio che prevede l'erogazione di n. **5.208** giornate/uomo. Il punteggio per l'offerta economica è attribuito sulla base della formula indicata nel paragrafo seguente.

13.2.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All' elemento dell'offerta economica si applica la seguente formula.

La determinazione del punteggio PE (massimo 25 punti) si otterrà applicando la seguente formula: $PE_i = PE_{max} \times C_i$

dove

C_i (per $A_i \leq Asoglia$) = $X \cdot A_i / Asoglia$

C_i (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

Dove C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

$Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Si precisa, tuttavia, che ove le offerte valide, ammesse all'apertura delle offerte economiche, siano in numero inferiore a tre, la formula adoperata per l'attribuzione dei punteggi economici PE_i sarà la seguente:

$PE_i = PE_{max} \times A_i / A_{max}$

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel capitolato e proposte nell'offerta tecnica.

Delle offerte valutate con il metodo sopra descritto sarà redatta una graduatoria con la conseguente proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Art. 14

OBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si impegna:

- 1) ad inviare al Committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che sarà indicato;
- 2) a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

- 3) a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, visionabile e scaricabile al link <https://bandi.regione.piemonte.it/archivio/file/patto-di-integrita-appalti.pdf-0> e quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione visionabile e scaricabile al link <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, tali documenti saranno indicati nel contratto e ivi accettati dall'Appaltatore;
- 4) a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015 visionabile e scaricabile al link:
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/D.G.R.+1-1717+del+13+luglio+2015/f61155d4-1256-402c-8203-a6ac7dc42534>;
- 5) ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- 6) ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;
- 7) ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
- 8) a prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, prevista nell'allegato B della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019.

Con la firma del contratto, i documenti di cui al punto 3 e 4 e il citato allegato B si considerano letti, compresi, accettati e diffusi a tutti soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 15

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE DELL'AGGIUDICATARIO

Le informazioni di cui il soggetto aggiudicatario potrà entrare in possesso nel corso dello svolgimento delle suddette attività possono determinare una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici tale da falsare la concorrenza o, in taluni casi, lo svolgimento di tale attività può determinare vere e proprie

29

situazioni di conflitto di interessi, in contrasto con i principi di legalità, buona amministrazione, correttezza, parità di trattamento e libera concorrenza. Tale incompatibilità vale sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro.

Al fine di escludere le situazioni, anche solo potenziali, sopra rappresentate di qualsiasi sorta, lo svolgimento del servizio oggetto del presente progetto, per il tempo di vigenza del contratto relativo, determina in capo al soggetto Aggiudicatario il divieto:

- di svolgere attività di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit del POR Regione Piemonte FSE 2014 – 2020 e 2021-2027;
- di essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 e 2021/2027 FSE Regione Piemonte, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro;
- di svolgere incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 e 2021/2027 FSE Regione Piemonte per cui si presenta offerta;
- di trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51² codice di procedura civile;
- di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come descritta dall'art. 7 del DPR 62/2013³.

Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per i sub appaltatori, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Al fine di escludere le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, le persone giuridiche e fisiche coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse sopra descritte. Nel caso in cui gli uffici dell'ente regionale appaltante verificano casi di violazione di tale divieto, dovuti a situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, previo preavviso, il Committente potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art. 26 del presente capitolato, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

²Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78] (1):

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa (2) (3).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

³ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il soggetto Aggiudicatario del servizio ha il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo nonché il divieto di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 16

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a. il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 17

SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Committente valuta di consentire il sub appalto fino al limite massimo stabilito dalla norma menzionata perché l'oggetto e la natura del servizio richiesto non è compatibile con un eccessivo frazionamento nell'esecuzione finalizzata al supporto dell'Autorità Gestione del POR FSE, descritte nella "Relazione tecnica-illustrativa" del presente Progetto.

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare i servizi o parti del servizio che intende subappaltare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo ognuno dei membri dell'affidatario riunito in raggruppamento deve indicare la prestazione e la quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

La mancata dichiarazione in sede di offerta della volontà di subappaltare non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non sarà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 18

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2010 e 2021-2027. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP associato al presente progetto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 20

RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

21.1 Il trattamento dei dati personali

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino una offerta in risposta alla presente procedura negoziata sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- ✓ istruttoria, mediante verifica di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini aggiudicazione della presente procedura;
- ✓ controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito del procedimento;
- ✓ monitoraggio e valutazione degli esiti dell'attuazione del contratto;
- ✓ comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto aggiudicatario del contratto, denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e per verificare i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art.13 del RGPD, si allega al presente progetto l'"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Allegato C della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019), rivolta ai soggetti interessati di cui al paragrafo seguente. Tale informativa si intende letta, compresa, accettata e diffusa da tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura ed esecuzione del relativo contratto con la firma del contratto.

21.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- ✓ rappresentanti legali e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta alla presente procedura negoziata;

- ✓ persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto partecipante alla presente procedura è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

21.3 Responsabili (esterni) del trattamento

Il Fornitore del servizio, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, è nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla D.D. n. 219 dell'08/03/2019.

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per i Soggetti che abbiano sottoscritto lo specifico documento avente ad oggetto le **"Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 RGPD)"** (Allegato C alla Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019) che definisce l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate e fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina avrà efficacia dalla data di **sottoscrizione del Documento di istruzioni da parte di tutti i soggetti contraenti**.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, qualora anche gli altri componenti del raggruppamento siano tenuti a trattare dati personali, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti nominati "Responsabili (esterni) del trattamento", limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal capitolato. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

Art. 22

CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committenza.

Su richiesta del Committente o dei Soggetti da questa incaricati l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il servizio sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi Strutturali di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo.

ART. 23 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, prevista nell'allegato B della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019;
- le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 del RGPD) di cui all'allegato C della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 il Committente procederà all'aggiudicazione e alla successiva sottoscrizione del contratto, dopo la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la mancata aggiudicazione.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto affidatario avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito irregolare, il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.

Art. 24

GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto ed a garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore presta una garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione nei termini e secondo le modalità prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti.

Art. 25

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Art. 26

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) violazione delle norme sul trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019);
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali;

- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- l) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- n) nel caso in cui fossero rilevate situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, così come descritte all'art. 15 del presente capitolato.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto in ogni altro caso previsto dall'art. 108 del Codice secondo le modalità ivi previste.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 27

PENALI

1. Il Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva il diritto di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

2. Azioni sanzionabili sono:

- a. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;

- b. inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Committente in sede di controllo;
- c. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione delle informazioni conosciute in occasione dell'esecuzione del contratto;
- e. inadempienze relative al trattamento dati disciplinati dal "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

3. Nel caso di adempimento non conforme al contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il Committente, a mezzo di posta certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. L'ammontare delle singole sanzioni, comminate per ritardato inadempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

5. Il Committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016.

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 29

NORME APPLICABILI

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto Aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Art. 30

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 31
COMUNICAZIONI

In attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni relative al presente appalto e la relativa procedura vengono condotte mediante l'ausilio dei sistemi informatici.

Nello specifico la Regione Piemonte utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", che sarà descritto nello specifico dalle disposizioni del Disciplinare di gara riferito al presente capitolato.

f) Schema di Contratto

PREMESSO CHE:

-con D.D. _____ è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stato approvato il progetto del servizio di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;

-con D.D. _____ è stato aggiudicato in via definitiva a _____ per un importo di € _____ o.f.i.;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal nato/a a ..., il ..., Autorità di Gestione del FSE della Regione Piemonte nonché Direttore della Direzione.....domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, di seguito denominata il "Committente",

E

la Società _____ (P.I. _____) con sede in _____ – Via _____ n. __, rappresentata da _____, nato __, il _____, in qualità di _____, il quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con atto a rogito notaio _____, iscritto nel Ruolo _____ di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. 1 _____, con:

- la Società _____ corrente in _____ - - _____ n. _____ (C.F. e P.I. n. _____) mandante, di seguito denominata "l'Appaltatore",

di seguito, collettivamente, anche "le parti";

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito capitolato) approvato con D.D., ancorché non materialmente allegato al presente contratto, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
3. L'Appaltatore dichiara altresì di avere compreso, accettato, e diffuso a tutti soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto:

- a. il patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, visionabile scaricabile al link <https://bandi.regione.piemonte.it/archivio/file/patto-di-integrita-appaltipdf-0>
- b. il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Regionale Anticorruzione visionabile e scaricabile al link <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>,
- c. il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, visionabile e scaricabile al link: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/D.G.R.+1-1717+del+13+luglio+2015/f61155d4-1256-402c-8203-a6ac7dc42534>;
- d. l' "Informativa sul trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, prevista nell'allegato B del capitolato approvato con Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019.

ART. 2

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura di **5.208** giornate/uomo di consulenza per la realizzazione del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per l'avvio della programmazione 2021-2027, al fine di supportare l'amministrazione negli adempimenti per la chiusura della programmazione 2014-2020, che potrebbero protrarsi fino alla fine dell'anno al 2025; e per l'avvio del programma 2021-2027 in particolare nella redazione del programma operativo regionale FSE e nella definizione di indirizzi strategici e programmatori, nelle sue fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo. Tale servizio consente all'Amministrazione di disporre di strumenti operativi, competenze e supporti che permettono all'azione amministrativa di raggiungere elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso. Le caratteristiche e i requisiti e la descrizione del servizio di Assistenza tecnica sono specificatamente dettagliati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con DD. del e nell'offerta tecnica presentata in data prot.... del.....ai quali si rinvia.

ART. 3

MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE

In fase di avvio del servizio l'Aggiudicatario presenterà una proposta di pianificazione generale di massima del servizio fino alla sua conclusione suddivisa per area di intervento, linee di attività. La pianificazione è oggetto di autorizzazione del Committente. Unitamente a tale pianificazione deve essere presentata una pianificazione di dettaglio per il primo semestre.

Il citati piani di lavoro dovranno contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d'impegno delle risorse del gruppo di lavoro per ogni intervento; coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi, si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- nome, descrizione e, se significativo, il relativo stato (attivo, concluso, sospeso, ecc.);
- area funzionale coinvolta dell'Amministrazione;
- nome del professionista referente per l'attività (figura professionale "manager");
- nominativi dei professionisti del gruppo di lavoro;
- elenco delle fasi e delle singole attività con relative date d'inizio e fine, previste ed effettive;

- prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, previste ed effettive;
- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile dell'offerta progettuale, ove applicabile, suddiviso per fase/attività e per figura professionale.

Si precisa che le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive anche dell'eventuale tempo di approvazione dei prodotti.

Il Fornitore dovrà produrre bimestralmente la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori e al rendiconto delle risorse con il contenuto di seguito descritto.

Lo stato di avanzamento lavori realizzati nel bimestre dovrà contenere a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- ✓ percentuale di avanzamento delle singole attività;
- ✓ nome e descrizione dell'intervento;
- ✓ stato delle attività alla data in termini di attività significative concluse nel periodo in esame, attività significative in corso e/o previste a breve;
- ✓ vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese;
- ✓ allegato contenente i prodotti relativi alle singole attività (es. manualistica, presentazioni, check-list, ecc.).

Il Rendiconto delle risorse, che rappresenta un riepilogo, dovrà contenere per ogni intervento:

- elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;
- dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Pertanto l'Appaltatore bimestralmente dovrà realizzare quanto di seguito indicato:

- a) presentare lo stato di avanzamento del bimestre che si è concluso, il rendiconto delle risorse, evidenziando gli scostamenti rispetto alla relativa pianificazione; gli stati di avanzamento dovranno evidenziare le giornate/persona erogate suddivise per area di intervento, linee di azione, profili professionali;
- b) presentare il rendiconto delle risorse impiegate e i relativi *timesheet*.

I documenti menzionati saranno oggetto di autorizzazione del Committente.

L'Appaltatore predispone lo strumento per la gestione del servizio che sia funzionale alla metodologia di pianificazione di esecuzione del servizio e di riconoscimento della relativa spesa.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della Regione Piemonte per tale ragione è fatto obbligo al Fornitore di aprire almeno una sede operativa a Torino.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere il *timesheet* con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del medesimo

E' prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2013 e comunque non superiore a 6 mesi. L'individuazione del contenuto del servizio prorogato è descritto all'art.4 del capitolato approvato con D.D.

(*oppure*) La Regione Piemonte ha richiesto l'esecuzione anticipata in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 far data dal

ART.5
IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari a €._____ più 22% di I.V.A. di €._____per complessivi
€_____

L'importo sopra indicato è finalizzato ad acquistare **n.5.208 giornate**, si precisa al riguardo che qualora nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi secondo i termini e le modalità specificate nel capitolato.

ART. .6
CORRISPETTIVI

Il Committente erogherà l'importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di seguito descritte. Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture emesse come segue:

- sino al 90% dell'importo contrattuale, in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione bimestrale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato, e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati sino a quel momento e i relativi *timesheet*, ai sensi del precedente art. 5 del capitolato di gara e relativa accettazione da parte dell'Amministrazione;
- il restante 10%, a saldo del corrispettivo contrattuale, a scadenza del Contratto, nel rispetto della costituzione della garanzia previste dall'art. 103 comma 6, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività complessivamente realizzate, i risultati prodotti e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati durante tutto l'arco temporale di vigenza contrattuale e i relativi *timesheet*, ai sensi del precedente art.5 del capitolato di gare relativa accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio di cui all'art.4 del capitolato di gara, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina dell'art.48 comma 12 del Codice devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture. Per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 10% dell'importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista dall'art. 103, comma 6, del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati nell' articolo 16 (obblighi di tracciabilità) del capitolato di gara.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

Intestatario: _____ -

Banca :

Sede/Agenzia:

n.conto

codice IBAN:

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

cognome e nome _____ C.F. _____

Luogo e data di nascita _____ --

Residente a _____

ART.7

GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro rimanga invariata per tutta la durata del contratto anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o di attività di pari livello Il gruppo di lavoro non può essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso del

Committente. L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione/integrazione di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili descritti nel capitolato.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

ART.8

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si impegna:

1. a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali citato all'art. 1;
2. a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale citato all'art. 1;
3. ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
4. ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;
5. ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
6. a prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, prevista nell'allegato B della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019.

I documenti di cui al punto 1 e 2 l'allegato B della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019 si considerano letti, compresi, accettati e diffusi a tutti soggetti coinvolti nella esecuzione contratto con la firma del presente contratto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;

- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

ART. 9

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE DELL'AGGIUDICATARIO

Le informazioni di cui il soggetto aggiudicatario potrà entrare in possesso nel corso dello svolgimento delle suddette attività possono determinare una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici tale da falsare la concorrenza o, in taluni casi, lo svolgimento di tale attività può determinare vere e proprie situazioni di conflitto di interessi, in contrasto con i principi di legalità, buona amministrazione, correttezza, parità di trattamento e libera concorrenza. Tale incompatibilità vale sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro.

Al fine escludere le situazioni, **anche solo potenziali**, sopra rappresentate di qualsiasi sorta, lo svolgimento del servizio oggetto del presente progetto, per il tempo di vigenza del presente contratto, determina in capo al soggetto Aggiudicatario il divieto:

- di svolgere attività di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit del POR Regione Piemonte FSE 2014 – 2020 e 2021-2027,
- di essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 e 2021/2027 afferenti POR FSE Regione Piemonte, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro;
- di svolgere incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 e 2021/2027 FSE Regione Piemonte per cui si presenta offerta;
- di trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51⁴ codice di procedura civile;
- di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come descritta dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013⁵.

⁴Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78] (1):

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ;

5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa (2) (3).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

⁵1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per i sub appaltatori, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Al fine di escludere le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse le persone giuridiche e fisiche coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse sopra descritte. Nel caso in cui gli uffici dell'ente regionale appaltante verificano casi di violazione di tale divieto, dovute a situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, previo preavviso, il Committente potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art.26 del capitolato approvato con D.D. _____, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il soggetto Aggiudicatario del servizio ha il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo nonché il divieto di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 11

SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto il Committente non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del Subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non sarà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 12

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d,) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2010 e 2021-2027. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP associato al presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto.

L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

Art. 14

RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

15.1 Il trattamento dei dati personali

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti indicati dal presente contratto sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- ✓ controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito del procedimento;
- ✓ monitoraggio e valutazione degli esiti dell'attuazione del contratto;
- ✓ comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto aggiudicatario del contratto, denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159

Ai sensi dell'art.13 del RGPD, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Allegato C della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019) è rivolta ai soggetti interessati. Tale Informativa, con la sottoscrizione del presente contratto, si intende altresì letta, compresa, accettata e diffusa da tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del medesimo contratto.

15.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

- ✓ rappresentanti legali e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente procedura negoziata;
- ✓ persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto partecipante alla presente procedura è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

15.3 Responsabili (esterni) del trattamento

Il fornitore del servizio oggetto del presente servizio, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, è nominato “Responsabile (esterno) del trattamento”, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 219 dell'08/03/2019.

La nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” avrà effetto per i Soggetti che abbiano sottoscritto, lo specifico documento avente ad oggetto le **“Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni(art. 28, paragrafo3 RGPD)** (Allegato C della Determinazione a contrarre n. 1889 del 23.12.2019) che definisce l’impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina avrà efficacia dalla data di **sottoscrizione del Documento di istruzioni da parte di tutti i soggetti contraenti.**

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, qualora anche gli altri componenti del raggruppamento siano tenuti a trattare dati personali, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti nominati “Responsabili (esterni) del trattamento”, limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

Art. 16

CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall’Affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’Affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L’Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al Committente.

Su richiesta del Committente o dei Soggetti da questa incaricati l’Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il servizio sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi Strutturali di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo.

ART. 17

STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto **ancorché non allegati**:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679;
- le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 del RGPD).

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
- alle “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate con D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).

Art. 18 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore presta una garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione nei termini e secondo le modalità prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti.

Art. 19 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme in materia.

Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non redige il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del Fornitore;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché

mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;

- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) violazione delle norme sul trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019);
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- l) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- n) nel caso fossero rilevate situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, così come descritte all'art. 9 del presente contratto.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto in ogni altro caso previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti secondo le modalità ivi previste.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs.50/2016.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 21

PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva diritto di applicare penali di natura finanziaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni del Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi del Committente in sede di controllo;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione delle informazioni conosciute in occasione dell'esecuzione del contratto
- e) inadempienze relative al trattamento dati disciplinati dal "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il Committente, a mezzo di posta certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni, comminate per ritardato inadempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

Il Committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs.50/20016.

Art. 22

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

Art.23
NORME APPLICABILI

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto Aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Art. 24
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente
REGIONE PIEMONTE

.....

L'Appaltatore

.....